

Dirigenti medici in aspettativa anche se manca l'organico

Le carenze di organico non possono essere utilizzate dalle aziende sanitarie per negare ai dirigenti medici l'aspettativa non retribuita prevista dal contratto collettivo. È il principio cardine riaffermato dal Tribunale di Cosenza (sentenza n. 425/2026), che ha riconosciuto il diritto di un medico anestesista, ribadendo la natura non discrezionale del beneficio previsto dal Ccnl della dirigenza medica per chi accetta un incarico a tempo determinato presso un'altra struttura del Ssn. La vicenda riguarda un medico a tempo indeterminato che, dopo aver vinto una selezione pubblica per un incarico di otto mesi presso un'altra Asl, aveva richiesto l'aspettativa non retribuita (art. 10, comma 8, lettera b, del Ccnl). L'azienda, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro formale, manifestando solo informalmente un diniego motivato dalle difficoltà organizzative e dalla carenza di personale. Per non perdere l'opportunità professionale il sanitario si era visto co-

stretto a dimettersi, ricorrendo contestualmente alle vie legali. Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha chiarito che la disposizione contrattuale attribuisce al medico un vero e proprio diritto soggettivo e non una semplice aspettativa subordinata ai desideri dell'amministrazione. La formulazione del Ccnl parla chiaro: l'aspettativa «è concessa» al ricorrere dei presupposti. Di conseguenza, le problematiche di organico della struttura di appartenenza, per quanto reali, non possono comprimere il diritto del professionista. Per gli esperti legali di Consulcesi & Partners «si tratta di una pronuncia particolarmente significativa perché innesca una reazione a catena su una problematica che continua a interessare numerosi professionisti del Ssn»

-----© Riproduzione riservata-----



Peso: 12%